BOZZE DI STAMPA 5 luglio 2016 N. 1 – ANNESSO

# SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (1328-B)

## PROPOSTA DI STRALCIO

## Art. 11.

#### S11.100

Marinello, Cuomo, Vaccari, Dalla Zuanna, Puppato, Nugnes, Morgoni, Arrigoni, Moronese, Orellana, Martelli

## Ritirato

Stralciare l'articolo.

# **EMENDAMENTO**

Art. 41.

41.100 Marinello Ritirato

Sopprimere l'articolo.

\_\_\_\_\_

## ORDINE DEL GIORNO

## G41.200 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

## premesso che:

l'attuale formulazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente agli agricoltori e ai selvicoltori (compresi queli che coltivano esclusivamente biomasse da bruciare) di escludere gli scarti della propria attività dal regime giuridico dei rifiuti e di poter riutilizzare tali scarti, come sottoprodotto, anche in impianti di valorizzazione energetica delle biomasse, i quali, grazie, agli incentivi che lo Stato eroga agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscono un controvalore economico alla biomassa confenta;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame estende lo stesso regime anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera), attualmente classificati come rifiuti:

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che al contrario delle centrali a biomasse non hanno mai goduto di incentivi pubblici e, attraverso un processo di trattamento biologico controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando compost. Il processo garantisce quell'indispensabile fase di igienizzazione per l'abbattimento di agenti patogeni e fitopatogeni e di parassiti oltre al rispetto dei limiti previsti per i possibili inquinanti presenti quali metalli pesanti, plastiche e materiali inerti, garantendo così la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi effettua la raccolta e della destinazione delle attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, e soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile reinserimento nell'ambiente;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio la sostenibilità dell'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

e ancora modificando l'articolo 185, comma 1, lettera *f*) si apre alla possibilità di bruciare piccole quantità di sfalci e potature non solo in terreni agricoli, come già previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, ma anche in parchi e giardini e cimiteri con il conseguente possibile proliferare di falò negli agglomerati urbani;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti senza una chiara e puntuale definizione e riconferma delle attuali condizioni di trattamento, necessarie a garantire la sostenibilità ambientale e igenico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero, significherebbe mettere fuori mercato l'intero sistema degli impianti di compostaggio che operano in un contesto operativo regolato puntualmente dalle prescrizioni delle autorizzazioni a cui sono obbligatoriamente sottoposti e che hanno comportato ingenti e continui investimenti impiantistici, a tutto vantaggio di settori non sottoposti a tali vincoli autorizzativi quale quello delle centrali a biomasse, peraltro potenzialmente interessate solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento);

si rappresenta inoltre la problematica della compatibilità della formulazione attuale dell'articolo 41 con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti e con gli articoli n. 183, comma 1, lettera *d*) e n. 184, comma 2, lettera *e*), del codice dell'ambiente che continuano a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

## impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di individuare ulteriori misure normative volte a chiarire il regime giuridico di paglia, sfalci e potature agricole e forestali e di quelle derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato, secondo le caratteristiche, la provenienza e la destinazione.